



COMUNE DI CERVETERI

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N° 20 del 28/05/2020

OGGETTO: Ordinanza balneare anno 2020

I L SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto *lockdown*;

CONSIDERATO che:

- con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

- il decreto legge 16/05/2020 n. 33, laddove stabilisce all'art.1, comma 14, che «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 15.»;

- la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le *Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive* dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge n. 33/2020;

- tali Linee guida costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;

- tali specifiche condizioni dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell'utenza tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione all'obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- nella scheda tematica inerente le attività turistiche (stabilimenti balneari) vengono disposte specifiche indicazioni che devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale;

Rilevato che per quanto riguarda le **spiagge libere**, è stata ribadita l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione e che al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti è stata suggerita la presenza di un addetto alla sorveglianza.

Visto il DPCM 17/05/2020 ed in particolare il punto mm) dell'art. 1;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020 n. Z00041 che individua la riapertura di attività economiche, commerciali e artigianali e sportive a decorrere dal 18/05/2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020 n. Z00042 con la quale vengono consentite dal 29/05/2020 le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo, nel rispetto dei contenuti delle Linee guida indicate all'ordinanza stessa sia per quanto riguarda la RISTORAZIONE, somministrazione di pasti e bevande anche se collocati all'interno di stabilimenti balneari, sia per quanto riguarda le ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE);

Visti:

- la Legge Regionale n. 14 del 06/08/1999
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 30/07/2001, avente ad oggetto "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000. e s.m.i.
 - la L.R. 06 agosto 2007, n. 13 e s.m.i., avente ad oggetto "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";
 - il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, avente ad oggetto "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative";
 - gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
 - l'Ordinanza n. 58/2017 del 28/04/2017 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia, per la disciplina della sicurezza balneare lungo il litorale marittimo compreso tra i comuni di Montalto di Castro e Ladispoli;
 - la Deliberazione di Giunta regionale n. 197 del 09/04/2019 avente ad oggetto: "Plastic Free Beach 2019" con la quale la Regione Lazio ha inteso promuovere azioni e interventi finalizzati ad una nuova economia della plastica che risponda pienamente all'esigenza di minor utilizzo e al recupero delle materie plastiche sulle spiagge libere;
 - la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 24/05/2019 avente ad oggetto "Revoca delle deliberazioni di G.C. n. 97/2010, n. 101/2012, n. 58/2015 inerenti le Linee guida operative per esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico-ricreative. Spostamento dell'area destinata all'attività di kitesurf";
- Vista** la propria Ordinanza n. 18 del 19/05/2020 inerente la riapertura di mercati, di disciplina degli orari delle attività commerciali, edicole, farmacie e parafarmacie. Disciplina attività sportive e balneari;
- VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 50;
- RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune durante la stagione estiva 2020, in attuazione di quanto disciplinato dal governo e dalla Regione Lazio, ribadendo l'importanza della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare 2020 è compresa tra il 29 Maggio ed il 20 Settembre 2020.

Le date di cui sopra possono variare in relazione alle disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica della Regione Lazio e delle autorità nazionali competenti.

2. Le attività delle strutture balneari autorizzate possono iniziare dalla data del 29/05/2020 e terminare non prima del primo Settembre 2020.

3. Ove una struttura balneare intenda operare dopo la data di chiusura della stagione balneare, e comunque non oltre il 31 Ottobre, la struttura potrà offrire tutti i servizi connessi all'attività di stabilimento balneare come indicati dall'art. 4 del Regolamento Regionale 12/08/2016, n. 19 ad eccezione della balneazione, nel rispetto dei limiti temporali autorizzati dai vigenti titoli abilitativi per il mantenimento delle strutture stagionali, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti previsti dall'Ordinanza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.

4. I concessionari sono tenuti, in ogni caso, a garantire il corrente mantenimento delle strutture in buone condizioni di manutenzione, efficienza, sicurezza e decoro per tutto il periodo di validità della concessione, conformemente agli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione della stessa.

5. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione in ogni struttura balneare e negli arenili in concessione per stabilimento balneare.

6. La balneazione dovrà essere garantita nel periodo 29 maggio 2020 - 20 settembre 2020 almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00.

ART. 2

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Cerveteri è necessario garantire ed assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e che gli ombrelloni siano distanziati da almeno 4 metri uno dall'altro, evitando assembramenti e rispettando le regole generali di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al distanziamento interpersonale, all'uso e al corretto smaltimento di dispositivi protettivi individuali.

Inoltre è vietato:

1.1 Lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio.

1.2 Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o loro parti o altre attrezzature comunque denominate.

1.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, tavoli, mezzi nautici – ad eccezione di quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza.

1.4 Campeggiare.

1.5 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili.

1.6 Praticare qualsiasi gioco o sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) o attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti; gli sport che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettini) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

1.7 Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio nelle ore dedicate alla balneazione (dalle ore 09,00 alle ore 19,00). Sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni, i cani guida per i non vedenti, i cani da guardiania per il periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché quelli a servizio delle forze dell'ordine condotti nell'ambito e per fini delle rispettive attività di istituto. E' facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica.

1.8 Tenere il volume della radio, lettori CD, MP3, IPOD e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo della quiete pubblica nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e nelle ore notturne.

1.9 Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro, organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative o sportive.

1.10 Esercitare spettacoli pirotecnicici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

1.11 Gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi.

1.12 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione.

1.13 Effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei.

1.14 Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; per le gare di pesca sportiva (c.d. *surfcasting*) organizzate da Associazioni sportive, che dovranno comunque svolgersi al di fuori dell'orario destinato alla balneazione, l'occupazione dell'arenile dovrà riguardare solo ed esclusivamente i tratti destinati alla libera fruizione, con esclusione pertanto delle aree assentite in concessione.

1.15 Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.

1.16 Distendere o tinteggiare reti da pesca.

1.17 Lungo il litorale marino è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto.

2. Al fine di evitare assembramenti, per la corrente stagione balneare è vietato il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime.

3. L'attività di noleggio di attrezzature balneari sulle spiagge libere del pubblico demanio marittimo, può essere effettuata tramite presentazione di SCIA, con rimessa ubicata su: area pubblica (l'esercente deve essere titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico), oppure su area demaniale (l'esercente deve essere titolare di una concessione demaniale), su area privata.

4. Con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 24/05/2019 è stata individuata un'area adibita all'esercizio dell'attività di kitesurf, la stessa è ubicata nella zona compresa tra lo stabilimento balneare denominato "Quadrifoglio" e la foce del fiume Zambra.

4.1 L'esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne.

4.2 La gestione dell'area è stata affidata all'Associazione Assobalneari di Marina di Cerveteri che provvederà a titolo gratuito al suo allestimento nonché allo smantellamento al termine della stagione.

4.3 L'Associazione Assobalneari dovrà provvedere a delimitare idoneamente l'area a terra, nonché a posizionare un idoneo numero di cartelli riportanti la dicitura "ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALL'ATTIVITA' DI KITESURF - DIVIETO DI TRANSITO". Anche il corridoio di lancio dovrà essere delimitato secondo la normativa vigente dall'Ordinanza Balneare 58/17 datata 28/04/2017, Capo IV Art. 12, del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.

4.4 Le associazioni che usufruiscono dell'area potranno posizionare installazioni volte a creare ombreggianti amovibili, a condizione che le stesse siano completamente aperte in tutti i lati (Tenda Araba).

4.5 In particolare, la pratica del kitesurf, è soggetta alle prescrizioni dettate dall'O.B. n. 58/2017 del 28/04/2017 Art. 17 Punto 2 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.

4.6 L'uso del corridoio è libero e gratuito e di carattere temporaneo, la sua utilizzazione decorrerà dall'avvenuta sistemazione dell'area e del corridoio fino al 31 ottobre di ogni anno, quando le strutture e la cartellonistica verranno rimosse. Le eventuali scuole che intendono servirsi della suddetta area devono essere riconosciute/autorizzate da Federazioni o Enti. Sarà facoltà dei gestori organizzare l'utilizzo dell'area da parte delle diverse scuole, nel rispetto del distanziamento sociale obbligato.

ART. 3

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari, ai fini della balneazione, sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09,00 e sino alle ore 19,00.

2. I concessionari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.

3. I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono:

a) Attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;

b) Esporre in luoghi ben visibili al pubblico copia della presente Ordinanza, nonché una tabella con i prezzi aggiornati e dotarsi di un proprio spazio web dedicato, sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata;

c) Esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest'ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;

d) I concessionari dovranno inoltre, curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell'area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo

immediatamente prospiciente la battigia. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, potranno essere utilizzati mezzi meccanici, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione. La pulizia della spiaggia deve essere assicurata almeno una volta al giorno.

e) Il concessionario dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull'arenile in concessione; i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio.

f) Sull'area in concessione devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, nonché raccoglitori per prodotti da fumo, che devono essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti.

g) Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione senza apporto di materiale, riconducibile ad una operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento e/o dall'utenza giornaliera, è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario al comune.

h) L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, è soggetto a semplice comunicazione al comune. Nella comunicazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare, sono indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare.

i) Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), deve essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.

l) Le zone del demanio marittimo assentite in concessione possono essere delimitate - fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico;

m) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili, predisponendo idonei percorsi fino alla battigia, i concessionari, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, potranno altresì posizionare altri percorsi sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio, purchè semplicemente poggiati e non infissi al suolo e che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 emanate dagli Enti preposti, dovrà essere garantita l'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia;

n) Tutte le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali con accesso alla spiaggia.

o) I contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto quali: sacchetti monouso, posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè, ecc. devono essere in materiale biodegradabile e compostabile.

4. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

a) Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 06/08/2007, n. 13 e s.m.i.

b) Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a "rischio specifico di incendio" (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc.) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti.

c) Presso ogni struttura assentita in concessione per stabilimento balneare dovrà essere destinato al primo soccorso un apposito locale con scritta ben visibile "PRIMO SOCCORSO", avente superfici idonee a contenere almeno 1 lettino da visita ed 1 armadio. In detto locale dovrà essere tenuto, pronto all'uso, il materiale di primo soccorso previsto nell'Ordinanza di sicurezza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.

d) I servizi igienici o spogliatoi devono essere mantenuti puliti e devono avere lo smaltimento controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema fognario o recapitate in contenitori a tenuta stagna da svuotare in maniera appropriata. I Concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio; i servizi igienici per diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi.

e) E' vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico

conforme alle vigenti normative in materia.

f) E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine.

g) I concessionari possono, previa comunicazione al Comune, nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione, realizzare, modificare o spostare, camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o altri arredi necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali ad esempio gazebo, zone d'ombra, campi da gioco con recinzioni e rete di protezione, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, teli frangivento, purchè poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente. Gli stessi dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. I concessionari delle strutture balneari interessate dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio, rispondendo di eventuali responsabilità in caso di intralcio all'operato dei mezzi di soccorso.

h) I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

i) I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e degli specchi acquei, apposito cartello delle dimensioni di almeno 50x70 cm. redatto in più lingue comunitarie, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione.

j) Qualora i concessionari, per qualsiasi motivo, siano nell'impossibilità di assicurare la fruizione dei servizi, così come regolarmente previsti e autorizzati dal titolo concessorio, con particolare riferimento ai servizi igienico - sanitari ed alla postazione di primo soccorso, la struttura non potrà essere aperta al pubblico e l'arenile in concessione dovrà essere lasciato alla libera e gratuita fruizione della cittadinanza, fatti salvi i casi di decadenza o revoca della Concessione stabiliti dall'art. 49 L.R. 13 del 06/08/2007 e s.m.i.

k) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti e bar, collocati all'interno degli stabilimenti balneari dovranno rispettare le misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, così come disciplinati dall'Ordinanza regionale n. Z00042 del 19/05/2020, che per praticità si riportano di seguito:

- ◆ Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- ◆ Potrà essere rilevata ai clienti la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura 37,5 °C.
- ◆ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- ◆ È necessario rendere disponibili **prodotti igienizzanti** per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- ◆ Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
- ◆ Il gestore assicura l'igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, dei tavoli, sedie e oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.
- ◆ Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- ◆ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti.
- ◆ Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi **esterni**, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- ◆ I **tavoli** devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet, tenendo comunque conto del passaggio del personale di sala e fermo restando il divieto di assembramento.
- ◆ Ove possibile, devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita, occorre regolare l'afflusso alla cassa e ai bagni, e più in generale organizzare gli spostamenti all'interno del locale anche mediante segnaletica a terra, al fine di garantire il distanziamento interpersonale ed evitare incroci tra le persone.
- ◆ La consumazione al **banco** è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

- ◆ La consumazione a **buffet** non è consentita.
- ◆ Il **personale** di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo). Ove possibile il personale, in particolare il personale di cucina, deve indossare guanti in nitrile monouso.
- ◆ Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- ◆ La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- ◆ I clienti devono usare le mascherine all'interno dei locali quando non consumano (ad esempio per raggiungere i bagni o per pagare alla cassa). Le mascherine rimosse non devono essere poggiate sul tavolo.
- ◆ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.
- ◆ È preferibile l'utilizzo di tovaglie e tovaglioli monouso. In caso contrario tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere sostituiti per ogni cliente, essere messi in specifici sacchi e lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti.
- ◆ I clienti sono invitati ad adottare comportamenti rigorosi al tavolo, e in generale nel locale, soprattutto innalzando la supervisione dei minori accompagnati e limitando gli spostamenti nel locale alle sole attività necessarie. Si fa leva, quindi, sul senso di responsabilità di tutti.
- ◆ Non è consentito l'uso di appendiabiti comuni e del guardaroba.
- ◆ Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso.

I) Per i servizi dedicati alla spiaggia si riportano le seguenti le indicazioni dettate dall'Ordinanza regionale n. Z00042 del 19/05/2020:

- ◆ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- ◆ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto.
- ◆ Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- ◆ Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.
- ◆ Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- ◆ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- ◆ Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- ◆ Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.
- ◆ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
- ◆ È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura.
- ◆ Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- ◆ Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
- ◆ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfezati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- ◆ Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery di cibi e bevande all'ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste.

- ◆ Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19).

ART. 4

DIRITTO DI TRANSITO

I titolari di concessione demaniale marittima, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 emanate dagli Enti preposti, devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, anche ai fini della balneazione, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, e non possono interdire gli accessi al mare.

La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia deve essere sempre lasciata sgombra da attrezzature balneari e da altri oggetti ingombranti tali da impedire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso.

I concessionari dovranno apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti, nonché sul lato mare, apposito cartello delle dimensioni di almeno 70x50 cm, redatto in più lingue comunitarie, riportante la seguente dicitura: *"L'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 metri destinata al libero transito"*.

ART. 5

DISPOSIZIONI FINALI

Per l'anno 2020 è abrogata ogni precedente disposizione concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda all'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal competente Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, in via amministrativa e/o penale, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19 del 25/03/2020 nonché ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Qualora l'abbandono riguardi i rifiuti di prodotti da fumo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 40 della legge 28/12/2015 n. 221, ovvero, la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 60,00 ad un massimo di € 300,00.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del Decreto L.gs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

VISTO:

Cerveteri, lì 26 maggio 2020

IL DIRIGENTE AREA IV ASSETTO USO E
SVILUPPO DEL TERRITORIO

F.toArch. Marco Di Stefano

COMUNE DI CERVETERI, lì 28/05/2020

Il Sindaco

F.to Alessio Pascucci

La presente ordinanza sindacale è stata pubblicata all'albo pretorio il 28/05/2020 (primo giorno di pubblicazione) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 12/06/2020 (ultimo giorno di pubblicazione).

Dalla Residenza Comunale, lì 28/05/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Alessandra Prato